

Parte nel procedimento penale

Stefano Burzio

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia), con ordinanza del 27 ottobre 2014.

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.2015.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover (Germania) il 23 febbraio 2015 — TUIfly GmbH/Wieland Volkert, Sonja Volkert, Linda Volkert

(Causa C-83/15)

(2015/C 213/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hannover

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH

Convenuti: Wieland Volkert, Sonja Volkert, Linda Volkert

La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza della Corte del 23 aprile 2015.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Košiciach (Repubblica slovacca) il 9 marzo 2015 — Kovožber s. r. o./Daňový úrad Košice

(Causa C-120/15)

(2015/C 213/22)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Košiciach

Parti

Ricorrente: Kovožber s. r. o.

Resistente: Daňový úrad Košice

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, nella versione risultante dalla direttiva 2006/138/CE ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale, nel determinare le condizioni per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto eccedentaria, subordini il riconoscimento di interessi di mora (per rimborso differito di detta imposta) al decorso di un periodo di 10 giorni dal completamento degli accertamenti fiscali diretti a stabilire se la domanda di rimborso dell'eccedenza sia fondata.